



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 58 DEL 17-11-2020

Registro Generale n. 93

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 58 DEL 17-11-2020

Oggetto: SOSPENSIONE DEL MERCATO QUINDICINALE DI VIALE A. MORO.

L'anno duemilaventi addì diciassette del mese di novembre, il Sindaco **INCATASCIATO GIUSEPPE**

IL SINDACO

Premesso che, il primo venerdì e il 22 di ogni mese si svolge in Viale Aldo Moro il consueto mercato quindicinale;

Visto che, nel Comune di Rosolini, si svolge un mercato dove sono presenti n.160 operatori per il settore non alimentare e n. 14 per quello alimentare;

Considerato:

- l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia a livello locale;
- l'esponenziale aumento dei casi di positività al Covid-19 riscontrati, nelle ultime ore, nel territorio Comunale, nonché comunque la difficoltà dal punto di vista dei controlli, nonostante le misure di contingentamento previste ed applicate nell' area mercatle nel recente passato, di garantire l'assoluta assenza di assembramenti all'interno di tale area, in ossequio alle misure previste dal D.P.C.M. del 03 novembre 2020, dall'ordinanza del Ministro della salute del 04 novembre 2020 e dall'ordinanza sindacale n. 39 del 19.06.2020;

Considerato:

- che è necessario garantire il diritto alla salute dei cittadini, come previsto dalla Costituzione italiana e, quindi, il diritto alla salute della comunità locale;
- che lo Stato e gli altri Enti, tra i quali gli Enti Locali, devono assumersi il principale compito della tutela della salute dei cittadini;
- che è urgente ed indifferibile mettere in atto tutte le azioni dirette alla tutela della salute dei cittadini, per la comunità locale;

Richiamato:

l'art. 50 T.U.E.L. comma 5, il quale recita: "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale..." ;

l'art. 50 T.U.E.L., comma 7- bis.1., che così recita "l'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689" (comma introdotto dall'art. 35-ter, comma 1, lettera b), legge n. 132 del 2018);

Visto il D.P.C.M. del 03 novembre 2020;

Vista l'Ordinanza del Ministro della salute del 04 novembre 2020;

Visto l'art. 50 del Testo Unico Enti Locali;

Ritenuto di dover emanare, in esecuzione ai dettami di legge prima indicati, apposita ordinanza contingibile ed urgente al fine di salvaguardare la salute della comunità locale;

O R D I N A

Per quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato:

- 1- Di disporre, la sospensione, dal 17 novembre 2020 sino al giorno 03 dicembre 2020, per motivi inerenti la tutela della salute della comunità locale, in relazione alla problematica epidemiologica da COVID – 19, del consueto mercato quindicinale che si svolge il primo venerdì e il 22 di ogni mese in Viale Aldo Moro, **per le attività di vendita dei prodotti non alimentari**, rimanendo in vigore per le attività alimentari tutte le prescrizioni di cui all'ordinanza Sindacale n. 39 del 19/06/2020 che si intendono di seguito riportate e trascritte;
- 2- Ai Responsabili del VII del IV e V Settore la predisposizione degli atti necessari e consequenziali allo svolgimento del suddetto mercato;

L'inosservanza dei precetti di cui in precedenza è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 50 comma 7 bis.1 del T.U.E.L. e delle ulteriori vigenti norme previste in materia.

Copia della presente ordinanza va affissa all'Albo pretorio, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente e trasmessa alla Stazione Carabinieri di Rosolini, ai Responsabili del Servizio Polizia Municipale e dell'Ufficio Commercio per gli opportuni provvedimenti.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to INCATASCIATO GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 17-11-2020 al 02-12-2020

Lì 17-11-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Nicolosi Pierpaolo

Copia conforme all'originale.

Lì

IL SINDACO
INCATASCIATO GIUSEPPE